



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 ottobre 2008 (06.10)
(OR. en)**

**13124/1/08
REV 1**

FISC 117

NOTA DI TRASMISSIONE

Mittente:	Commissione europea
Data:	16 settembre 2008
Oggetto:	Relazione della Commissione al Consiglio conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 552 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.9.2008
COM(2008) 552 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi**

{SEC(2008) 2420}

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

conformemente all'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

Introduzione

L'articolo 18 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in appresso la "direttiva") stabilisce che *“La Commissione presenta al Consiglio ogni tre anni una relazione sul funzionamento della presente direttiva. In base a tali relazioni la Commissione propone al Consiglio, se del caso, le modificazioni della direttiva necessarie per garantire in modo migliore un'imposizione effettiva sui redditi da risparmio e per eliminare le distorsioni indesiderate della concorrenza”*.

Questa prima relazione attinge dalle consultazioni tenutesi con le amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea, dai dati da queste forniti relativi ai prime due esercizi fiscali di applicazione nonché dai risultati ottenuti da un gruppo di esperti istituito dalla Commissione nel 2007 allo scopo di ricevere una consulenza dai settori imprenditoriali interessati o suscettibili di essere interessati dalla direttiva. Per maggiori dettagli, consultare

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_en.htm

La relazione riguarda il recepimento e l'applicazione della direttiva e presenta una sintesi della valutazione economica, i cui dettagli sono contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008)2420, nonché le raccomandazioni della Commissione in merito all'esigenza di apportare cambiamenti.

1. RECEPIMENTO E APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

Tutti gli Stati membri hanno proceduto al recepimento della direttiva e iniziato ad adottare le norme di applicazione secondo le date previste (1° luglio 2005 e, per Bulgaria e Romania, 1° gennaio 2007). Finora la Commissione ha avviato due procedimenti di infrazione riguardanti l'applicazione della direttiva. È stata inviata una lettera di costituzione in mora con cui i due Stati membri interessati sono stati invitati a trasmettere le loro osservazioni. Un caso riguarda il recepimento incompleto dell'articolo 4, paragrafo 3, che consente alle entità in qualità di agenti pagatori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di essere trattate come un OICVM¹ ai fini della direttiva. L'altro riguarda la mancata applicazione della direttiva quando il beneficiario effettivo abbia lo status di “non domiciliato”. Lo Stato membro interessato ritiene che la direttiva non debba applicarsi se il beneficiario effettivo è esente nello Stato membro di residenza. La Commissione non condivide tale parere.

La Commissione ha monitorato gli scambi di informazione avvenuti tramite un formato comune basato sullo *Standard Magnetic Format* dell'OCSE e sul canale di comunicazione *CCN-Mail 2*. Tutti gli scambi del 2006 e del 2007 si sono svolti per tempo e senza problemi tecnici. Tuttavia, perlopiù nel corso del primo anno, gli Stati membri hanno riferito alcune difficoltà nell'identificazione dei contribuenti, dovute alla mancanza di informazioni relative al numero di codice fiscale o alla data o al luogo di nascita. La Commissione ha agevolato la

¹ Organismi di investimento collettivo di titoli mobiliari autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE.

trasmissione di alcuni dati statistici e ha organizzato incontri per consentire alle amministrazioni fiscali di scambiarsi le esperienze.

2. VALUTAZIONE ECONOMICA

I dati disponibili degli Stati membri si riferiscono alla seconda metà del 2005 e al 2006. Serie temporali più lunghe, compreso il periodo precedente all'introduzione della direttiva, avrebbero consentito di valutarne meglio gli effetti.

2.1 Dati dei paesi partecipanti

La raccolta e la trasmissione di questo tipo di dati rappresenta una novità per molti paesi, e ciò potrebbe spiegare la mancanza di valori, specialmente quelli relativi allo scambio di informazioni. Inoltre, non sono state ancora concordate le definizioni di trattamento dei dati. Tali fattori hanno limitato l'analisi che la Commissione avrebbe potuto eseguire.

Non sorprende che le economie più grandi che scambiano informazioni conformemente al disposto degli articoli 8 e 9 trasmettano i valori più alti. Il Regno Unito ha comunicato 9,1 miliardi di euro per i pagamenti effettuati tra il 1° luglio 2005 e il 5 aprile 2006 (a chiusura dell'esercizio fiscale).

La maggior parte delle entrate derivanti dalla ritenuta alla fonte nel 2005 e nel 2006 è stata raccolta in Svizzera e in Lussemburgo, rispettivamente per un valore di oltre il 45% e il 22% del gettito complessivo. Negli esercizi fiscali 2005 e 2006, i maggiori beneficiari dei gettiti derivanti dalla ritenuta alla fonte sono stati Germania (192,7 milioni di euro) e Italia (112,9 milioni di euro). Il Belgio ha ricevuto oltre 71 milioni di euro, principalmente dal Lussemburgo (74% del totale).

2.2 Risultati provenienti da fonti di dati

La Banca dei regolamenti internazionali (BRI) raccoglie dati sulle posizioni esterne delle banche in circa 40 paesi segnalanti. La Banca in questione ha fornito dati non pubblici relativi a prestiti e depositi transfrontalieri bilaterali riguardanti i paesi segnalanti (solamente Singapore e Macao si sono rifiutati di divulgare i propri dati bilaterali) per il periodo 2000-2007. I paesi sono stati classificati in tre categorie: paesi che applicano la ritenuta alla fonte conformemente alla direttiva e dei relativi accordi, paesi che applicano lo scambio di informazioni in virtù di dette disposizioni di legge e paesi terzi. Fatte salve le interruzioni strutturali nei dati, la quota dei paesi che applicano la ritenuta alla fonte in percentuale rispetto al totale dei depositi è diminuita dal 35,0% al 29,3% tra la metà del 2003 e la metà del 2005, stabilizzandosi tuttavia dopo l'introduzione della direttiva. I paesi che scambiano le informazioni mostrano una forbice più ampia nel rapporto tra depositi bancari e depositi non bancari² e la loro quota di depositi non bancari è leggermente diminuita, sebbene prima dell'entrata in vigore della direttiva.

I dati EUROSTAT analizzati comprendono il reddito da interessi complessivo suddiviso per beneficiari di 20 Stati membri dell'UE durante gli esercizi 2000-2006. Anche in questo caso, dall'analisi non emerge alcuna variazione significativa successiva all'applicazione della direttiva. La quota di interessi ricevuti dalle famiglie rispetto agli interessi complessivi ricevuti dalle persone fisiche e giuridiche beneficiarie è diminuita, ma ciò è dovuto principalmente a un incremento degli introiti delle società finanziarie. Parimenti, la quota

² In tale contesto, "bancari" fa riferimento ai depositi presso istituti bancari e "non bancari" ai depositi presso altre entità, fra cui persone fisiche e società.

degli interessi sul totale dei redditi da capitale ricevuti dalle famiglie è scesa a favore dei dividendi, un fenomeno questo che tuttavia era già cominciato nel 2000.

Infine, i dati disponibili su OICVM e non OICVM³ tra il 2002 e il 2007, forniti dalla *European Fund and Asset Management Association*, indicano che la loro quota è rimasta stabile al 78% e al 22%, rispettivamente. L'unica evoluzione degna di nota è una graduale diminuzione degli OICVM che investono in obbligazioni, dal 29% al 19,5% del totale, prevalentemente a beneficio di quelli che investono in azioni. Anche in questo caso, si tratta di un fenomeno presente prima dell'introduzione della direttiva.

3. MIGLIORAMENTI POSSIBILI

La direttiva si è dimostrata efficace nei limiti stabiliti dal proprio campo di applicazione. Ha avuto, inoltre, risultati positivi indiretti e non misurabili sull'obbligo dei contribuenti di dichiarare il reddito da interessi. Tuttavia, la procedura di esame mette in evidenza che l'attuale campo di applicazione della direttiva non è così ampio com'era stato auspicato nelle conclusioni unanimi del Consiglio del 26 e del 27 novembre 2000.

Pertanto, la Commissione raccomanda talune modifiche per risolvere i seguenti problemi:

titolarità effettiva;

definizione di agente pagatore;

trattamento degli strumenti finanziari equivalenti a quelli già esplicitamente coperti;

aspetti procedurali.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2008)559 sul miglioramento dell'attuale ambito della direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione del reddito da risparmio (in appresso "CSWD 559"), unitamente ad altro materiale disponibile sulla pagina Web menzionata nell'introduzione, integra l'analisi delle soluzioni presentate di seguito.

3.1 Titolarità effettiva e pagamenti alle entità e agli istituti stabiliti all'interno e al di fuori dell'UE

Conformemente al fine ultimo della direttiva, gli articoli 1 e 2 riguardano solamente i pagamenti di interessi effettuati direttamente a favore delle persone fisiche, mentre non riguardano i pagamenti alle entità giuridiche e agli istituti giuridici. Questo ambito specifico potrebbe offrire alle persone fisiche residenti nell'UE l'opportunità di eludere la direttiva ricorrendo a un'interposta persona giuridica o istituto giuridico.

Come spiegato nella sezione 2.1 del CSWD 559, un'estensione indiscriminata della direttiva per coprire tutti i pagamenti alle entità giuridiche e agli istituti giuridici stabiliti in altri Stati membri non sembrerebbe una soluzione appropriata. Per il conseguimento del fine ultimo della direttiva è necessario che siano noti *sia* la persona fisica che rappresenta il beneficiario effettivo *sia* il suo Stato membro di residenza. Inoltre, non sarebbe di nessun aiuto sapere dove la persona fisica residente nell'UE investe per il tramite di interposta persona giuridica o istituto giuridico stabiliti in una giurisdizione terza (eventualmente assoggettata a una bassa o inesistente imposizione del reddito da interessi).

³ Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari **non** autorizzati conformemente alla direttiva 85/611/CEE.

Una soluzione più efficace, in linea con il campo di applicazione attuale della direttiva e con il suo fine ultimo, consisterebbe nel chiedere agli agenti pagatori di usare, se non eccessivamente gravoso, le informazioni già in loro possesso riguardanti i beneficiari effettivi di un pagamento corrisposto a una persona giuridica o istituto giuridico (approccio della trasparenza). Una soluzione simile è già prevista all'articolo 2, paragrafo 2, per i pagamenti effettuati a favore delle persone fisiche che non sono il beneficiario effettivo. Indicatori utili sono le misure di "adeguata verifica della clientela" che le istituzioni finanziarie e i professionisti all'interno dell'UE sono obbligati ad applicare per contrastare il riciclaggio di denaro⁴. Tali indicatori forniscono criteri pratici che dette istituzioni e professionisti usano per identificare la persona fisica beneficiaria per conto della quale una società o altra entità giuridica o altro istituto giuridico effettua l'operazione.

È tuttavia opportuno notare che questi criteri **non sono sempre pertinenti** all'identificazione del beneficiario effettivo ai fini della direttiva. Per i casi in cui gli operatori economici stabiliti nell'UE eseguono pagamenti di interessi in favore di altri operatori economici (entità o istituti) ugualmente stabiliti nell'UE e che pertanto rientrano nella definizione di "agente pagatore", un chiarimento della definizione e degli obblighi degli agenti pagatori (cfr. la sezione 3.2) sembra una soluzione più affidabile e proporzionata rispetto al semplice "approccio della trasparenza" basato su misure di "adeguata verifica della clientela". Un'applicazione selettiva dell'approccio della trasparenza potrebbe, tuttavia, essere presa in considerazione per i pagamenti a categorie specifiche di entità giuridiche e istituti giuridici stabiliti in determinate giurisdizioni **al di fuori** dell'UE, suscettibili di essere usate per l'evasione fiscale da parte di beneficiari effettivi residenti nell'UE. Un elenco di dette giurisdizioni e delle entità e degli istituti pertinenti dovrebbe pertanto essere allegato alla direttiva. Sarebbe necessario stabilire la procedura per adeguare l'allegato al mutare delle esigenze.

Parallelamente a detta applicazione selettiva "dell'approccio della trasparenza", sarebbe necessario chiarire la responsabilità degli operatori economici dell'UE quando sono consapevoli che un pagamento di interessi effettuato a un operatore stabilito al di fuori dell'ambito territoriale della direttiva (e delle relative disposizioni) viene corrisposto a favore di una persona fisica nota per essere residente in un altro Stato membro dell'UE e che può essere considerata un loro cliente. Ciò aiuterebbe anche a impedire un eventuale abuso della rete internazionale delle istituzioni finanziarie (succursali, controllate, associate o holding) per eludere la direttiva (compresi i relativi accordi).

3.2 Definizione di agente pagatore

L'esperienza maturata finora mette in dubbio l'adeguatezza della definizione di agente pagatore contenuta nell'articolo 4. Anche se il concetto ampio di "*operatore economico che paga gli interessi al beneficiario effettivo o attribuisce il pagamento degli interessi direttamente a favore del beneficiario effettivo*", di cui al paragrafo 1, ha dimostrato di essere relativamente ben recepito e sembra che non necessiti di importanti modifiche, a parte quelle che chiariscono la responsabilità di questi agenti per pagamenti a entità al di fuori dell'UE (cfr. l'ultimo paragrafo della sezione 3.1), il concetto aggiunto di "agente pagatore all'atto del ricevimento" sviluppato nei paragrafi 2-5 dello stesso articolo sembra aver generato maggiori incertezze. Se, da un lato, ha provocato costi per gli operatori economici dell'UE, dall'altro, non ha prodotto tutti i risultati sperati dagli Stati membri. Alcuni operatori economici, segnatamente le banche, hanno chiesto che questo concetto venga abbandonato.

⁴ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Senza meccanismi alternativi che coprano i pagamenti a strutture intermedie in seno all'UE (per esempio, un "approccio della trasparenza" esteso, cfr. il terzo paragrafo della sezione 3.1), i beneficiari effettivi potrebbero essere spinti a fare largo uso di tali strutture per eludere la direttiva. Recenti casi di evasione fiscale che coinvolgono paesi terzi che già cooperano con l'UE sulla tassazione dei risparmi hanno dimostrato che, laddove il concetto di "agente pagatore all'atto del ricevimento" non viene applicato in modo uniforme, si lascia spazio ad abusi e distorsioni. I fondi di investimento disciplinati a livello comunitario, il cui reddito viene tenuto in considerazione ai fini della direttiva (cfr. l'articolo 6), potrebbero dover affrontare una concorrenza sleale da parte di altre strutture di investimento intermedie, di fatto escluse dalla definizione principale di agente pagatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dal momento che i pagamenti da essi effettuati, anche se generati da investimenti in crediti, non sono considerati dal punto di vista giuridico come pagamenti di interessi.

Anziché abbandonare il concetto di "agente pagatore all'atto del ricevimento", la Commissione suggerisce di chiarire questo concetto per garantirne un'applicazione uniforme. Un possibile passo avanti sarebbe abbandonare l'attuale approccio, in cui l'accento viene posto sull'operatore economico a monte che esegue il pagamento di interessi alle entità interessate, in favore di un approccio basato su una definizione "positiva" delle strutture intermedie che sarebbero soggette all'obbligo di agire come "agente pagatore all'atto del ricevimento".

Questo approccio chiarisce che tali strutture intermedie **devono** applicare le disposizioni della direttiva nella misura in cui i loro beneficiari effettivi siano persone fisiche residenti in un altro Stato membro dell'UE. Ciò accadrebbe **all'atto del ricevimento** da parte di dette strutture di **qualsivoglia forma di pagamento di interessi** di cui all'articolo 6, eseguito **da qualsiasi operatore economico a monte**, non solo quelli stabiliti in un altro Stato membro (articolo 4, paragrafo 2, ultima frase) o nello stesso Stato membro (articolo 4, paragrafo 4), ma anche quelli stabiliti al di fuori dell'UE. Ciò migliorerebbe l'efficacia della direttiva e tutelerebbe meglio la concorrenza leale tra gli operatori economici a monte all'interno e al di fuori dell'UE.

Per evitare distorsioni del mercato, una definizione "positiva" delle strutture che agiscono da "agenti pagatori all'atto del ricevimento" dovrebbe basarsi su elementi sostanziali piuttosto che sulla loro forma giuridica. I criteri decisivi non dovrebbero prevedere se la struttura sia un istituto o un'entità o se abbia o meno personalità giuridica. Tenuto conto del fine della direttiva, la Commissione propende per una definizione che includa **tutte** le entità e gli istituti **non assoggettati all'imposta sul loro reddito, compreso il reddito di cui all'articolo 6, in virtù delle norme generali sull'imposizione diretta** applicabili negli Stati membri in cui l'entità o l'istituto ha il suo centro amministrativo principale e per tale motivo può essere considerato residente. Solamente le seguenti entità e istituti sono da escludere:

fondi di investimento di cui all'articolo 6;

fondi pensionistici e attività derivanti da contratti di assicurazione sulla vita;

entità e organizzazioni costituite esclusivamente a scopi caritativi.

L'opzione offerta all'entità dall'articolo 4, paragrafo 3, di essere trattata come un fondo di investimento ai fini dell'articolo 6, sarà mantenuta solamente per quelle entità e istituti i cui attivi o redditi non siano giuridicamente attribuibili a beneficiari effettivi al momento del ricevimento del pagamento. Qualora non esercitino tale opzione, potrebbero essere obbligate ad agire come "agenti pagatori all'atto del ricevimento" e a trattare come beneficiari effettivi le persone fisiche che hanno contribuito ai loro attivi.

Un elenco “positivo” che copra, per ciascun Stato membro, le categorie delle entità e istituti da considerare come “agenti pagatori all'atto del ricevimento” sarà allegato alla direttiva, e sarà stabilita la procedura per adeguare l'allegato al mutare delle esigenze. Gli obblighi vigenti a carico degli operatori economici “a monte” ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, ultima frase (e articolo 11, paragrafo 5) saranno mantenuti solamente per i pagamenti di interessi corrisposti a entità e istituti in altri Stati membri che, tenuto conto del loro Stato membro di residenza, sono inseriti nell'elenco “positivo” in questione. Tuttavia, l'elenco avrebbe solamente un valore indicativo per gli Stati membri in cui risiedono le entità e gli istituti corrispondenti alla definizione di “agente pagatore all'atto del ricevimento”: questi Stati membri dovrebbero adottare le misure del caso per garantire che **tutte** le entità e tutti gli istituti in causa adempiano ai loro obblighi, indipendentemente dal fatto se questi siano inseriti nell'elenco positivo e dalle informazioni effettivamente ricevute dagli operatori economici stranieri a monte.

3.3 Reddito interessato dall'ambito della direttiva

La direttiva, conformemente al suo titolo e al suo preambolo, mira essenzialmente a garantire l'imposizione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, che sono imponibili nel quadro di criteri piuttosto omogenei in tutti gli Stati membri. Con l'adozione delle conclusioni del Consiglio del 26 e 27 novembre 2007 sul contenuto essenziale della direttiva, è stato di fatto ammesso che attenersi a una definizione formale di pagamento di interessi non sarebbe efficace e potrebbe condurre a distorsioni indesiderate della concorrenza tra l'investimento diretto e indiretto in crediti. Oltre all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in cui l'interesse è definito reddito da crediti in conformità dell'articolo 11 del modello di convenzione dell'OCSE sulla doppia imposizione sul reddito e sul patrimonio, si è pertanto deciso di estendere la definizione anche al reddito da interessi ottenuto per il tramite di veicoli di investimento (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d)).

All'entrata in vigore della direttiva nel 2005 è apparso evidente che sarebbe stato auspicabile apportare ulteriori miglioramenti per tenere conto dell'evoluzione dei prodotti di risparmio e del comportamento degli investitori. Anche i regimi fiscali nazionali si sono evoluti nel tempo per assimilare il trattamento del reddito da alcuni tipi di prodotti finanziari innovativi agli interessi su crediti.

La scelta iniziale di escludere tutti i prodotti finanziari innovativi dall'ambito della direttiva (conclusioni del Consiglio ECOFIN del maggio 1999 e novembre 2000) era accompagnata da una dichiarazione esplicita secondo la quale tale questione sarebbe stata riesaminata in occasione della prima revisione della direttiva. È necessario chiarire gli strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva e trovare soluzioni uniformi e semplici. Lo scopo sarebbe trovare una definizione che abbracci tutti i titoli equivalenti ai crediti in modo da garantire l'efficacia della direttiva in un ambiente in evoluzione e da impedire le distorsioni del mercato.

Allegare alla direttiva un elenco di tipologie di strumenti interessati non sembra una soluzione che possa funzionare. Piuttosto, i criteri vanno inclusi nell'articolo 6, paragrafo 1, per consentire agli agenti pagatori di individuare gli strumenti che rientrano nell'ambito della direttiva. Dal momento che le caratteristiche tecniche degli strumenti, come la loro composizione o il legame tra il loro rendimento e il reddito da crediti, non sono spesso note agli agenti pagatori, i criteri pratici tesi ad ampliare il campo di applicazione della direttiva ai titoli equivalenti ai crediti dovrebbero piuttosto far riferimento alla modalità di valutazione dei titoli in questione da parte degli investitori. Si potrebbe a buon diritto ritenere che un investitore privato consideri equivalenti a crediti i titoli il cui rischio è noto, grazie al prospetto informativo o ad altre informazioni obbligatorie che gli agenti pagatori sono tenuti a

fornire agli investitori, e non è superiore a quello dei crediti. Ciò porterebbe ad aggiungere al campo di applicazione della direttiva i redditi da titoli in cui il capitale sia completamente o quasi completamente protetto e l'utile definito ex ante, tenendo a mente che tali titoli, seppur in principio equivalenti ai crediti dal punto di vista dell'investitore, non necessariamente devono essere composti di crediti ma potrebbero basarsi per esempio sui proventi derivanti da azioni.

Parallelamente al riesame del trattamento dei prodotti finanziari innovativi, altri miglioramenti all'attuale definizione di pagamento di interessi potrebbero essere presi in considerazione in relazione ai fondi di investimento, tecnicamente definiti come organismi di investimento collettivo (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva).

Riguardo agli organismi di investimento collettivo stabiliti nell'UE, l'articolo 6 della direttiva copre attualmente in modo esplicito solo il reddito ottenuto attraverso i fondi OICVM (cfr. la nota 1). Altri sistemi di investimento collettivo autorizzati nel quadro dei regimi nazionali degli Stati membri e noti nell'UE come "non OICVM" non rientrano completamente nel campo di applicazione della direttiva. Il loro trattamento varia tra i non OICVM con personalità giuridica (fondi aventi forma societaria) e i non OICVM senza personalità giuridica (fondi non aventi forma societaria o "contrattuali" e trust, ecc.). I primi non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla direttiva, mentre i non OICVM non aventi forma societaria sono soggetti alla direttiva in qualità di "agenti pagatori all'atto del ricevimento" (articolo 4, paragrafo 2). Ne consegue un'asimmetria nel trattamento degli OICVM e dei non OICVM non aventi forma societaria, da un lato, e dei non OICVM aventi forma societaria, dall'altro. Questa disparità di trattamento fiscale tra diverse categorie di fondi di investimento nell'UE non è né nell'interesse del mercato interno né prevista nelle conclusioni del Consiglio ECOFIN del novembre 2000 che definiscono il contenuto essenziale della direttiva. Ciò potrebbe giustificare una modifica all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva tesa a sostituire il riferimento alla direttiva 85/611/CEE con un riferimento alla registrazione dell'organismo in qualsivoglia Stato membro. Tuttavia, la serie completa dei sistemi di investimento collettivo che potrebbero utilmente rientrare nell'ambito della direttiva deve essere accuratamente individuata e definita, esaminando le conseguenze pratiche di tale estensione.

Quanto ai fondi stabiliti al di fuori dell'UE, attualmente non è chiaro se il termine "organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio" preveda tutti i fondi di investimento indipendentemente dal regolamento applicabile e da come vengano collocati presso gli investitori. Una soluzione appropriata potrebbe essere il perfezionamento di questa definizione secondo criteri condivisibili con i paesi non appartenenti all'UE, garantendo che i redditi da interessi incanalati attraverso questi veicoli siano adeguatamente presi in considerazione, a prescindere dalla loro posizione geografica. L'attuale definizione dell'OCSE di "fondo o sistema di investimento collettivo" sembra una buona base per modificare eventualmente l'articolo 6, poiché include qualsiasi veicolo di investimento collettivo, indipendentemente dalla forma giuridica, ed è abbastanza semplice e ampia da ridurre il rischio di elusione.

Alcuni Stati membri hanno chiesto un'estensione più radicale del campo di applicazione della direttiva a qualsivoglia tipo di reddito da investimento, ma attualmente questi pareri non sono largamente condivisi. Per i motivi addotti nel CSWD 559, la direttiva potrebbe non essere il quadro più adatto per migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali sui pagamenti di dividendi e sulle plusvalenze realizzate con strumenti finanziari speculativi che non offrono una protezione sostanziale del capitale. Soluzioni basate esclusivamente sullo scambio di informazioni sembrerebbero anche più appropriate per evitare sia la doppia imposizione sia

l'evasione fiscale in relazione a contratti di assicurazione sulla vita e alle pensioni. Tuttavia, fino a quando le soluzioni basate puramente sullo scambio di informazioni non diventeranno pienamente operative in tutti gli Stati membri, sarebbe opportuno prendere in considerazione disposizioni transitorie che estendono l'ambito della direttiva almeno ai benefici derivanti da contratti di assicurazione sulla vita che non prevedano alcuna copertura significativa contro il rischio biometrico il cui rendimento è strettamente connesso al reddito da crediti o a un reddito equivalente di cui all'articolo 6 e che hanno caratteristiche (per esempio, liquidità) che ne consentono la presenza sul mercato come prodotti sostitutivi degli organismi di investimento collettivo.

3.4. Altri miglioramenti

Vi sono inoltre altre aree procedurali dove, sulla base dell'esperienza, sarebbe auspicabile apportare miglioramenti alla direttiva per migliorarne l'efficacia. Questi riguardano:

- l'identificazione dei beneficiari effettivi (articolo 3);
- alcuni elementi procedurali della definizione di pagamenti di interessi (articolo 6)
- la trasmissione di informazioni da parte dell'agente pagatore (articolo 8);
- le eccezioni alla procedura della ritenuta alla fonte (articolo 13) e
- alcuni complementi all'articolo 18 (esame) riguardanti le statistiche degli Stati membri.

Per quanto concerne l'articolo 3, tre miglioramenti sembrano auspicabili. In primo luogo occorrerebbe garantire un aggiornamento periodico delle informazioni relative all'indirizzo permanente del beneficiario effettivo utilizzate per stabilirne la residenza ai fini della direttiva, chiedendo agli agenti pagatori di fare riferimento alle "migliori informazioni possibili in loro possesso alla data del pagamento". Ciò comprenderebbe le informazioni richieste ai fini della lotta al riciclaggio dei proventi da attività illecite o altre prove da concordare tra Stati membri attraverso procedure di consultazione. In secondo luogo, l'agente pagatore potrebbe essere obbligato a sostituire questo approccio minimo dell'"indirizzo permanente" con uno basato sulla prova ufficiale del domicilio fiscale in un paese specifico quando tale prova sia stata fornita su base volontaria dal beneficiario effettivo all'agente pagatore, ai fini della presente direttiva o per altri fini. In terzo luogo occorrerebbe descrivere in dettaglio le condizioni alle quali gli agenti pagatori chiedono il codice fiscale dei beneficiari effettivi, allegando alla direttiva un elenco degli Stati membri che forniscono alle persone fisiche residenti un codice fiscale e i documenti ufficiali in cui viene menzionato tale codice (e il formato del codice fiscale per evitare errori).

Un aspetto procedurale dell'articolo 6 che merita attenzione è la modalità di creazione delle condizioni per un'applicazione affidabile della *regola del paese d'origine*. Si tratta di un elemento necessario per consentire agli agenti pagatori di applicare la direttiva al reddito derivante da organismi di investimento collettivo stabiliti in altri paesi. Tutte le opzioni adottate da uno Stato membro per i propri organismi dovrebbero essere vincolanti per l'altro Stato membro. Per offrire maggiore uniformità potrebbe essere concordata una serie di criteri accettabili per la ponderazione degli attivi degli organismi. Potrebbe essere allegato alla direttiva un elenco condiviso di fornitori di dati affidabili, e potrebbe essere stabilita una procedura di aggiornamento dello stesso. Questi fornitori di dati dovrebbero in particolare essere in grado di garantire l'affidabilità dei dati per gli organismi stabiliti al di fuori dell'UE.

Due miglioramenti sembrano auspicabili all'articolo 8. In primo luogo, per risolvere le attuali incertezze riguardanti il trattamento dei conti congiunti e la proprietà effettiva condivisa, gli agenti pagatori potrebbero essere tenuti a fornire alcune informazioni supplementari sulle caratteristiche del pagamento (se l'importo riferito è l'importo intero, la quota effettiva dovuta al beneficiario effettivo o una quota equivalente). In secondo luogo, sembrerebbe opportuno

superare gli attuali limiti dell'articolo 8, paragrafo 2, che non obbliga gli Stati membri a distinguere tra importi che fanno riferimento all'elemento interessi di un pagamento e quelli che si riferiscono ai ricavi totali di una vendita, di un riscatto o di un rimborso di crediti o di parti in OICVM. Questa mancanza di dettaglio pregiudica il valore delle informazioni scambiate e aumenta l'onere amministrativo dello Stato di residenza del beneficiario effettivo in modo sproporzionato rispetto all'onere dell'agente pagatore e del relativo Stato di stabilimento di fornire dettagli. Ciò rende più difficile anche misurare l'efficacia della direttiva.

Quanto all'articolo 13, la Commissione suggerisce al Consiglio di esaminare se la procedura per le deroghe alla ritenuta alla fonte sulla base di un certificato trasmesso dal beneficiario effettivo possa essere abolita. Questa procedura fornisce meno dettagli allo Stato di residenza del beneficiario effettivo ed è meno pratica per quest'ultimo rispetto alla procedura alternativa di divulgazione volontaria e scambio delle informazioni. L'onere supplementare, posto a carico dell'amministrazione fiscale dello Stato dell'agente pagatore, dall'applicazione obbligatoria di questa seconda procedura sembrerebbe giustificato. Inoltre, l'applicazione della procedura del certificato può presentare problemi di compatibilità con la libera circolazione del capitale, per esempio perché rende difficile per un cittadino europeo che elegge domicilio fiscale al di fuori dell'UE di evitare la trattenuta alla fonte per la quale non può ottenere un credito o un rimborso.

Infine, l'articolo 18 potrebbe essere integrato da un obbligo a carico degli Stati membri di condividere tempestivamente fra loro e con la Commissione alcuni dati statistici chiave per consentire una misurazione completa dell'efficacia della direttiva. Ciò potrebbe essere sostenuto mediante obblighi aggiuntivi ma adeguati a carico degli agenti pagatori di fornire maggiori informazioni alle amministrazioni fiscali (per esempio, numero dei beneficiari effettivi assoggettati alla ritenuta alla fonte conformemente alla direttiva).